



Assessorato all'Ambiente

# **REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

## INDICE

### **TITOLO 1**

Art. 1	PRINCIPI E FINALITA'	Pag. 4
Art. 2	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	Pag. 4
Art. 3	ESCLUSIONI	Pag. 4

### **TITOLO 2**

#### **NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

Art. 4	OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA	Pag. 6
Art. 5	ABBATTIMENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE	Pag. 6
Art. 6	ABBATTIMENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE	Pag. 8
Art. 7	ABBATTIMENTI ESEGUITI SENZA TITOLO	Pag. 9
Art. 8	POTATURE	Pag. 10
Art. 9	DANNEGGIAMENTI	Pag. 11
Art. 10	NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE	Pag. 12
Art. 11	DISTANZE MINIME D'IMPIANTO	Pag. 13
Art. 12	AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE	Pag. 14
Art. 13	NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI	Pag. 15
Art. 14	INTERVENTI SUL VERDE	Pag. 16
Art. 15	IMPIANTI SCONSIGLIATI	Pag. 17
Art. 16	SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE	Pag. 18

### **TITOLO 3**

#### **REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**

Art. 17	AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	Pag. 19
Art. 18	INTERVENTI VIETATI	Pag. 19
Art. 19	INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA	Pag. 19
Art. 20	INTERVENTI PRESCRITTI	Pag. 20
Art. 21	NORME DI ACCESSO PER GLI ANIMALI	Pag. 20
Art. 22	ATTREZZATURE LUDICHE	Pag. 20

#### **TITOLO 4**

##### **NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA**

Art. 23	GESTIONE DELLE PRATICHE DI ABBRUCIAMENTO E DISERBO	Pag. 21
Art. 24	TUTELA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA MINORI	Pag. 22
Art. 25	TUTELA DI SIEPI E MACCHIONI ARBUSTIVI	Pag. 22

#### **TITOLO 5**

##### **NORME FINALI**

Art. 26	SANZIONI	Pag. 24
Art. 27	ABROGAZIONI	Pag. 25
Art. 28	OTTEMPERANZA	Pag. 25
Art. 29	NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO	Pag. 25

# **TITOLO 1**

## **Art. 1 PRINCIPI E FINALITA'**

L'Amministrazione Comunale, considerata l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio, il cui valore è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica e dalla legge 42 del 2004 e successive modifiche e integrazioni D.lgs. 63 del 2008, adotta il presente Regolamento che detta le disposizioni per la corretta gestione del verde, sia pubblico che privato, e definisce i comportamenti e le informazioni specifiche relative alla manutenzione-gestione e progettazione delle diverse tipologie di verde nel Comune di Molinella.

Il suo obiettivo principale è quello di promuovere la tutela ed il rispetto del patrimonio vegetale presente sul territorio, tenendo in considerazione gli innumerevoli benefici recati dalla presenza della vegetazione, quale elemento fondamentale del paesaggio e dell'ecosistema, in grado di depurare l'aria e l'acqua, di contribuire alla riduzione delle emissioni climalteranti, di migliorare le caratteristiche territoriali, di fornire cibo e rifugio alle specie animali, ed in quanto elemento importante sul piano culturale e sociale.

## **Art. 2 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento detta disposizioni di difesa delle alberature e degli elementi vegetali presenti nei parchi, nei giardini e nelle aree di pregio storico, architettonico e ambientale, sia di proprietà pubblica che privata.

Il Regolamento del verde detta inoltre norme a tutela degli elementi tipici del paesaggio agrario e dei corpi idrici minori quali maceri e specchi d'acqua.

Resta inteso che il Custode dell'albero, qualora ravvisi una situazione di pericolo per la pubblica e la privata incolumità ed il danno sia prevedibile e quindi evitabile, ha l'obbligo di attivarsi preventivamente al fine di evitare danni a terzi.

## **Art. 3 ESCLUSIONI**

1) Sono esclusi dalla presente normativa:

a) gli interventi su alberi da frutto, pioppi ibridi e noci da taglio o altre specie in coltivazioni specializzate e semispecializzate, realizzati a scopo produttivo-commerciale.

b) i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

A tale scopo si definiscono :

-coltivazione specializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;

-coltivazione semispecializzata l'impianto di origine esclusivamente artificiale disposto in unico filare in pieno campo.

-le “aree forestali” così come definite dalle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale.

2. Tali impianti, per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento, devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitano lo sviluppo della vegetazione arbustiva e arborea invadente, o essere oggetto di apposito piano colturale.

3. Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli Ambiti Agricoli ad Alta Vocazione Produttiva (AVP) così come definite dall'art. 5.12.1 delle Norme tecniche di attuazione del RUE (Regolamento Edilizio Urbanistico).

## **TITOLO 2**

### **NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO**

#### **Art. 4**

#### **OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA**

1. Devono essere rigorosamente conservate, siano esse su suolo pubblico o privato:
  - a) le alberature aventi diametro del tronco superiore a cm 20 (corrispondente a cm 62,8 di circonferenza) e le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 15 (corrispondente a cm 47,1 di circonferenza) rilevato a cm 100 dal suolo;
  - b) le Querce (genere Quercus) di altezza superiore ai due metri;
  - c) le siepi e i macchioni arbustivi, di almeno 20 m di lunghezza o 20 mq di superficie, presenti negli Ambiti Agricoli di Rilievo Paesaggistico (ARP) così come definiti dall'art. 5.12.1 delle Norme tecniche di attuazione del RUE (Regolamento Edilizio Urbanistico).
2. Devono intendersi salvaguardati in deroga al limite minimo di cm 20 di diametro gli alberi piantati in sostituzione di altri.

#### **Art. 5**

#### **ABBATTIMENTI SOGGETTI A COMUNICAZIONE**

1. Gli abbattimenti sono possibili, di norma, solo nei casi di stretta necessità (quali pubblica utilità, pericolo per persone e/o cose, pericolo per la viabilità, danni a persone e/o cose, piante divenute sede di focolai di fitopatologie virulente, presenza di essenze invadenti o di eccessiva densità arborea).
2. L'abbattimento delle piante oggetto di salvaguardia è soggetto a Comunicazione preventiva in carta libera da presentare al Servizio Politiche Ambientali, alla quale deve sempre essere allegata relativa documentazione fotografica da cui risulti chiaramente lo stato di fatto (vedi fac-simile - **ALLEGATI 1 e 2**);

#### **5.1 Comunicazione urgente**

1. Qualora, in considerazione della chiarezza e dell'inequivocabilità della documentazione allegata, risulta evidente un pericolo concreto ed imminente, il richiedente può procedere all'abbattimento dal momento dell'iscrizione della Comunicazione al protocollo comunale.

Tale urgenza è dovuta nei casi di seguito elencati:

- a) abbattimento di esemplari arborei tutelati completamente disseccati;
- b) abbattimento di esemplari arborei tutelati in cui è evidente l'elevato rischio di schianto;
- c) abbattimento di esemplari arborei tutelati, che si renda necessario ai fini della difesa fitosanitaria obbligatoria.

## **5.2 Comunicazione differita**

1. Tale Comunicazione è dovuta nei casi di seguito elencati:

- a) abbattimento di esemplari arborei tutelati che si renda necessario per evitare impedimenti od ostacoli alla circolazione pedonale e veicolare, ed alla visibilità della segnaletica, sulle strade ed aree di uso pubblico, così come previsto dall'art. 29 del Nuovo Codice della Strada (D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modifiche ed integrazioni). In questo caso, il Servizio Ambiente potrà richiedere all'interessato di ottenere preventivamente il parere tecnico della Polizia Municipale;
- b) abbattimento di esemplari arborei tutelati, giustificato da condizioni statiche tali da far presupporre una propensione al cedimento. In questi casi, il Servizio Ambiente potrà richiedere, a cura e spese dell'interessato, una valutazione di stabilità eseguita da un tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici;
- c) abbattimento di esemplari arborei tutelati, giustificato da condizioni fitosanitarie tali da far presupporre una compromissione della vitalità o una scarsa prospettiva futura. In questi casi, il Servizio Ambiente potrà richiedere, a cura e spese dell'interessato, una perizia fitosanitaria eseguita da un tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici;
- d) abbattimenti, potature od interventi in area di pertinenza di esemplari arborei tutelati, che risultano obbligatori ai fini dell'ottemperanza a sentenze esecutive, a normative di diritto pubblico e/o a prescrizioni di varia natura. Tale obbligo dovrà essere debitamente documentato.
- e) abbattimento di esemplari arborei tutelati che danneggiano manufatti o strutture. Al fine di stabilire la correlazione tra la presenza dell'albero ed il danno patito il Servizio Ambiente potrà richiedere, a cura e spese dell'interessato, saggi del terreno, documentazione fotografica di dettaglio, perizia di un tecnico qualificato (Architetto - Ingegnere – Geometra - Perito Edile o altro), iscritto regolarmente al proprio Albo Professionale e/o quant'altro necessario a dimostrarne la causa;
- f) altri casi non elencati debitamente motivati e documentati.

2. L'interessato è automaticamente legittimato a procedere all'intervento qualora siano trascorsi 30 giorni dalla data di protocollazione della Comunicazione di inizio attività (silenzio assenso). Entro 30 giorni dalla Comunicazione stessa, l'Ufficio competente potrà, eventualmente, richiedere documentazione integrativa rispetto a quella presentata. In tal caso, i termini del procedimento vengono sospesi dalla data di emissione della richiesta d'integrazione. L'avente titolo è comunque autorizzato a procedere all'intervento a partire dal 30° giorno successivo alla data di consegna delle integrazioni al protocollo comunale.

3. In tutti casi è facoltà dell'Ufficio competente, valutare l'opportunità di svincolare esplicitamente l'avente titolo dall'attesa dei 30 giorni previsti, in considerazione dell'urgenza necessaria per effettuare l'intervento comunicato, urgenza che può manifestarsi per condizioni di fatto o di diritto, e/o in considerazione della chiarezza e dell'inequivocabilità della Comunicazione e della documentazione, soprattutto fotografica, ad essa allegata.

4. Ai fini dell'accoglimento dell'istanza tramite silenzio assenso, il Servizio Ambiente si riserva la facoltà di eseguire un sopralluogo per verificare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dal presente Regolamento ed, eventualmente, richiedere integrazioni o procedere con motivato provvedimento di diniego.

5. Salvo casi particolari, debitamente documentati, gli alberi abbattuti devono essere sostituiti entro un anno dall'accoglimento dell'istanza tramite silenzio assenso, secondo le indicazioni del presente Regolamento, da altrettanti esemplari di altezza non inferiore cm 300, per gli alberi ramificati dalla base, o circonferenza non inferiore a cm 16/18, per gli alberi con fusto privo di ramificazioni, misurato a un metro dal colletto.

6. Nel caso di elevata densità arborea o in assenza di condizioni idonee al reimpianto e, dopo verifica di dette condizioni da parte del Servizio Politiche Ambientali, si dovrà provvedere al versamento di € 80,00 per ogni albero abbattuto e non reimpiantato mediante le modalità di pagamento accettate dal Comune di Molinella. Tale monetizzazione potrà essere oggetto di aggiornamento periodico da parte della Giunta Comunale.

7. La scelta della specie da utilizzare per la sostituzione, dovrà avvenire secondo quanto disposto agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento. I reimpianti dovranno tenere conto delle caratteristiche pedo-climatiche del sito e, in particolare, dello sviluppo finale delle essenze da porre a dimora, rispettando le distanze previste dal successivo art. 11.

8. Nel caso di abbattimento di un albero appartenente al genere *Quercus* di altezza superiore ai due metri, la pianta in sostituzione dovrà appartenere allo stesso genere.

9. L'Ufficio competente ha la facoltà di provvedere alla verifica dei reimpianti eseguiti.

## **Art. 6**

### **ABBATTIMENTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE**

1. Potranno essere effettuati, in via straordinaria, gli abbattimenti che rientrano in un progetto di riqualificazione volto ad un aumento della resilienza dell'ambiente o ad una miglioria paesaggistico-ambientale dell'esistente elaborato a cura di un tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici.

2. La domanda di autorizzazione in marca da bollo corrente, da presentare al Servizio Politiche Ambientali (vedi fac-simile - **ALLEGATO 3**), oltre al progetto di riqualificazione dovrà essere corredata da:

- generalità del richiedente e titoli vantati (diritto reale sul bene);
- indirizzo del luogo in cui s'intende effettuare l'intervento;
- elenco e dimensione degli esemplari su cui si intende intervenire;
- documentazione fotografica attestante chiaramente lo stato di fatto;
- relazione tecnica e progetto a cura di tecnico abilitato.



3. Il provvedimento espresso in marca da bollo, soggetto al pagamento dei diritti d'istruttoria stabiliti dalla Giunta Comunale nel primo Bilancio di previsione utile, stabilirà o meno la fattibilità dell'abbattimento e dovrà essere motivato e formulato dal Servizio Politiche Ambientali entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta, salvo i casi in cui siano necessari documenti tecnici integrativi. In tal caso, i termini del procedimento vengono sospesi dalla data di emissione della richiesta d'integrazione. Entro i 30 giorni successivi alla data di consegna delle integrazioni al protocollo comunale, l'Ufficio competente rilascia il provvedimento di autorizzazione o di diniego.

4. Nel caso in cui l'abbattimento sia riferito a situazioni che rientrano nell'attività edilizia libera si applica la procedura prevista dal presente articolo, mentre in caso di abbattimento riferito a situazioni che rientrano nell'attività edilizia abilitata tramite titolo si applica la procedura prevista al successivo art. 13 (parere del Servizio Politiche Ambientali).

5. Nel caso in cui la richiesta di abbattimento, con il relativo progetto di riqualificazione, riguardi un "giardino di pregio", così come definito dell'art. 1.15 della Scheda dei vincoli - Allegato E del RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) l'autorizzazione verrà rilasciata previo parere favorevole della Commissione per la Qualità Architettonica ed il Paesaggio (CQAP).

6. L'autorizzazione all'intervento è da intendersi rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi, nei cui confronti l'Amministrazione Comunale non si assume alcuna responsabilità.

7. Ai fini istruttori, il Servizio Ambiente si riserva la facoltà di eseguire un sopralluogo per verificare la situazione esistente.

8. Salvo casi particolari, debitamente documentati, la realizzazione del progetto dovrà avvenire entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento, tramite la messa a dimora di esemplari arborei di altezza non inferiore cm 300, per gli alberi ramificati dalla base, o circonferenza di cm 16/18, per gli alberi con fusto privo di ramificazioni, misurato a un metro dal colletto.

9. L'inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'automatico decadimento del provvedimento espresso e l'applicazione delle relative sanzioni.

## **Art. 7**

### **ABBATTIMENTI ESEGUITI SENZA TITOLO**

1. L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza della procedura prevista dagli artt. 5 e 6 o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano la sanzione amministrativa stabilita dal successivo art. 26.

2. In caso di abbattimento o devitalizzazione di più alberi, ogni intervento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

3. Gli alberi abbattuti in assenza della procedura prevista dagli artt. 5 e 6 o devitalizzati, devono comunque essere sostituiti con nuovi alberi della stessa specie, o di specie diversa concordata con il Servizio Ambiente, come sotto indicato:

<b>ALBERO ABBATTUTO SENZA TITOLO O NON SOSTITUITO</b>	<b>IMPIANTO IN SOSTITUZIONE</b>
Diametro maggiore di cm 20 fino a cm 40 compresi	n° 1 alberi di dimensioni minime: altezza m 3 o circonferenza cm 16/18;
Diametro da cm 41 a cm 60 compresi	n° 2 alberi di dimensioni minime: altezza m 3 o circonferenza cm 16/18;
Diametro da cm 61 a cm 80 compresi	n° 3 alberi di dimensioni minime: altezza m 3 o circonferenza cm 16/18;
Diametro da cm 81 a cm 100 compresi	n°4 alberi di dimensioni minime: altezza m 3 o circonferenza cm 16/18;
Diametro oltre cm 100	n°5 alberi di dimensioni minime: altezza m 3 o circonferenza cm 16/18;

4. Qualora l'intervento riguardi un albero appartenente al genere *Platanus* sarà, inoltre, necessario attivare la specifica procedura autorizzativa presso il Servizio Fitosanitario Regionale, ai sensi del Decreto di lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano (D.M. 17 aprile 1998).

## **Art. 8**

### **POTATURE**

1. Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature. La potatura quindi è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

2. Fatti salvi casi particolari (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozzo, arte topiaria, potature tradizionali in forma obbligata), le potature devono essere effettuate sull'esemplare arboreo interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 10, praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, vale a dire ai "nodi" o biforcazioni, in modo da non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite taglio di ritorno".

3. Eventuali tagli in deroga al diametro di cui sopra, potranno essere eseguiti a seguito della presentazione di motivata perizia e/o relazione tecnica elaborate a cura di un tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici.

4. Gli interventi di potatura potranno essere effettuati:

- a) per le specie decidue nel periodo autunno/inverno (dal 1 novembre al 30 marzo);
- b) per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (dal 15 dicembre al 15 febbraio, dal 1 luglio al 31 agosto);
- c) la rimonda del secco è ammessa tutto l'anno.

5. Sono vietati gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la “freccia” dell'albero e quelli praticati su branche e rami di diametro superiore a cm 10, in quanto compromettono la vitalità della pianta. Tali interventi sono considerati a tutti gli effetti un abbattimento in assenza della procedura prevista dagli artt. 5 e 6 e, pertanto, soggetti alla sanzione prevista dall'art. 26.

## **Art. 9** **DANNEGGIAMENTI**

1. Il danneggiamento del patrimonio verde di proprietà pubblica, comporta una sanzione per ogni pianta danneggiata.

2. Qualunque atto capace di compromettere la vita della pianta è considerato a tutti gli effetti un abbattimento eseguito in assenza della procedura prevista dagli artt. 5 e 6 e pertanto soggetto all'applicazione delle relative sanzioni.

3. Nelle alberature di proprietà comunale è vietato affiggere cartelli, manifesti e simili ed effettuare legature.

4. Le prescrizioni che seguono, valgono sia per le proprietà pubbliche, che per le proprietà private, se non diversamente previsto da specifiche norme:

- è vietato utilizzare aree a bosco, a parco ed in generale le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo.

- è vietato impermeabilizzare le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare

- con scarichi o discariche in proprio.

- nelle aree di pertinenza delle alberature è vietato effettuare asporti o ricarichi superficiali di terreno o di materiale organico.

- la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc..) deve essere – in via prioritaria – eseguita con tecniche *no-dig*. Se non risultano utilizzabili tali tecniche, gli scavi devono osservare distanze e precauzioni tali da non compromettere gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 11 del presente Regolamento.

- è vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi delle radici degli alberi. E' vietato inoltre accendere fuochi nelle aree di pertinenza.

- nelle aree di cantiere, oltre al rispetto dell'area di pertinenza, è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il danneggiamento delle alberature tutelate (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.). Nell'area di pertinenza è vietato inoltre il transito con mezzi pesanti.

5. Eventuali deroghe potranno essere concesse solo in seguito ad accordo preventivo preso con gli Uffici competenti.

## **Art. 10**

### **NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE**

1. Fermo restando quanto indicato nell'art. 9 del presente regolamento nelle aree di cantiere sia in ambito pubblico che privato è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 12.

2. All'interno della suddetta "area" non dovranno aver luogo lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, né transito di mezzi pesanti.

3. Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

4. Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati prospicienti l'area di manovra degli automezzi. Le superfici boscate e/o cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante. Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici, senza l'inserimento nel tronco di chiodi, manufatti in ferro e simili. Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

5. Per la difesa contro i danni agli apparati radicali, nell'apertura di scavi, oltre al rispetto delle distanze dalle piante esistenti, occorre porre la massima cura ed attenzione nell'asportazione del terreno evitando lesioni che sfibrino le radici più grosse che andranno recise con un taglio netto opportunamente disinfettato con prodotti fungistatici. Nel caso in cui l'apertura dello scavo si protragga nel tempo ed in condizioni di forte stress idrico della pianta, dovranno essere presi gli opportuni accorgimenti per mantenere umide le radici interessate dall'intervento (ad esempio il rivestimento con geojuta). In ogni caso, indipendentemente dalla durata dei lavori, gli scavi che hanno interessato apparati radicali andranno riempiti per almeno 50 cm di profondità rispetto al taglio effettuato sulle radici, da una miscela di terriccio composto da sabbia e torba umida.

6. Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

7. Negli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognatura, ecc), si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

8. Qualora tali interventi debbano essere realizzati da soggetti esterni al Comune, dovrà essere acquisito il formale parere dell'Ufficio competente, il quale darà le opportune prescrizioni per la salvaguardia della vegetazione presente nell'area interessata. Tali soggetti (Enti o Ditte) dovranno presentare, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori, il progetto esecutivo degli interventi e la planimetria in scala di dettaglio 1:500 delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente.

9. Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate nell'art. 12 del presente regolamento.

10. Nel caso di interventi effettuati a distanze inferiori a quelle indicate nell'art. 12 e di operazioni di Pronto Intervento che provocano un danneggiamento delle alberature pubbliche tale da richiederne l'abbattimento, l'Ufficio competente potrà pretendere da parte dell'esecutore e/o del committente la sostituzione della piante, secondo quanto previsto all'art. 5.

11. Al termine dei lavori, nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

## **Art. 11**

### **DISTANZE MINIME D'IMPIANTO**

1. Nella realizzazione di nuovi impianti, nelle sostituzioni di piante esistenti o nelle risistemazioni delle aree a verde devono essere sempre utilizzate le specie compatibili con le potenzialità di sviluppo futuro (vedi **ALLEGATO 4**), sia dell'apparato radicale che della chioma.

2. Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli artt. 892 e seguenti, del Codice della Strada vigente e relativo Regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di Polizia idraulica dei fiumi gli alberi di nuovo impianto debbono rispettare le seguenti distanze minime da edifici e altre costruzioni che si elevano in altezza:

- |   |      |
|---|------|
| - Alberi di 1° grandezza che a pieno sviluppo misureranno oltre m 20<br>(farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.)    | m 10 |
| - Alberi di 2° grandezza che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 m<br>(acero campestre, carpino bianco, ecc.)           | m 6  |
| - Alberi di 3° grandezza che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 m<br>( <i>Cercis</i> , <i>Prunus</i> spp, ecc.)         | m 4  |
| - Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare<br>(pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.). | m 4  |

**Art. 12**  
**AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE**

1. A tutela della vitalità e dell'armonico sviluppo della chioma e delle radici delle alberature è richiesto il rispetto dell'area di pertinenza, intesa come la porzione di terreno permeabile necessaria a garantire la vita degli alberi in condizioni soddisfacenti.

2. All'interno di tale area è vietato qualunque intervento o atto, in grado di danneggiare la pianta stessa, evitando in particolare l'interramento del colletto.

3. L'area di pertinenza dovrà essere costituita da terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando l'interposizione di strati impermeabili tra la pianta e la falda.

4. Nelle nuove opere, quali parchi, giardini, strade, piazze, parcheggi, ecc. e a livello delle alberature esistenti deve essere rispettata l'area di pertinenza secondo lo schema della seguente tabella:

Classe di grandezza	Distanza minima dal colletto
Alberi di 1 <sup>a</sup> grandezza (altezza a pieno sviluppo: >20 m)	m 4,0
Alberi di 2 <sup>a</sup> grandezza (altezza a pieno sviluppo: 10-20 m)	m 3,0
Alberi di 3 <sup>a</sup> grandezza (altezza a pieno sviluppo: <10 m)	m 2,5

5. In caso di cantieri/occupazioni temporanei/e è consentito il rispetto di un'area di pertinenza più limitata in relazione alla dimensione della pianta, secondo la seguente tabella:

Diametro del tronco	Distanza minima dal colletto
Fino a 20 cm	cm 100
Da 21 a 40 cm	cm 150
Da 41 a 60 cm	cm 200
Da 61 a 80 cm	cm 250
Da 81 a 100 cm	cm 300
Oltre 100 cm	cm 400

6. Eventuali operazioni eseguite sul verde pubblico, in deroga alle aree di pertinenza, devono essere autorizzate dall'Ufficio competente, eventualmente, previa perizia di un tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici che certifichi la possibilità di effettuare gli interventi senza danneggiare le piante e indichi le misure tecniche di salvaguardia delle stesse.

7. Può essere inoltre consentito il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento ed, eventualmente, tramite la perizia di un tecnico abilitato iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali o al Collegio dei Periti Agrari o al Collegio degli Agrotecnici, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

**Art. 13**  
**NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI**

1. Con l'obiettivo di definire gli standard di qualità urbana ed ecologico ambientale, il Comune, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 20/2000 all'art. A-6, provvede a dettare una specifica disciplina attinente ai requisiti degli interventi edilizi privati ed alle modalità di sistemazione delle relative aree pertinenziali, al fine di ridurre la pressione sull'ambiente dell'agglomerato urbano.

2. A tale proposito, in determinati interventi edilizi realizzati sia in ambito pubblico che privato, il presente Regolamento prevede la sistemazione della superficie scoperta secondo le indicazioni di seguito riportate.

3. Ai sensi dell'art. 4.2.1 del RUE ( Regolamento Urbanistico Edilizio) tutti i progetti di NC (Nuova Costruzione), RE (Ristrutturazione Edilizia), RU (Ristrutturazione Urbanistica) e per interventi di RE, RS (Restauro Scientifico), RRC (Restauro e Risanamento Conservativo) di edifici vincolati devono comprendere il rilievo dello stato di fatto e il progetto del verde.

4. La domanda di Permesso di Costruire, o la SCIA o il Progetto di iniziativa pubblica relativi agli interventi di cui al punto 3 del presente articolo, dovranno essere corredati dal rilevato dello stato di fatto contenente l'indicazione delle specie arboree, con le relative dimensioni (solo per diametro del tronco maggiore o uguale a cm 20, misurato ad un metro dal colletto), delle siepi e delle macchie arbustive, eventualmente, esistenti nel lotto di riferimento. Il rilievo dovrà essere esteso alla periferia del lotto stesso, qualora siano presenti elementi d'interesse paesaggistico e ambientale quali boschetti, macchie arbustive, prati, specchi e corsi d'acqua. Ogni planimetria dovrà essere corredata da un numero di fotografie tali, da fornire un quadro completo dello stato di fatto.

5. Nel caso in cui, nell'ambito dell'intervento edilizio, si presenti la necessità di abbattere alberi o elementi vegetali tutelati dal presente Regolamento del verde, la relazione tecnica dovrà motivare tale necessità, mentre la tavola dello stato di fatto ne dovrà dare evidenza. Nell'elaborato dovranno essere indicati anche, eventuali, abbattimenti di alberi esterni ai confini del lotto, necessari alla funzionalità dell'intervento. Si rammenta che in corso di realizzazione non possono essere abbattuti alberi diversi da quelli autorizzati e che ulteriori abbattimenti si configurano come variante in corso d'opera.

6. Parte integrante di ogni richiesta di Permesso di Costruire o Progetto di iniziativa pubblica di cui al punto 3 del presente articolo è la Tavola del verde, redatta possibilmente in scala 1:200 (o anche 1:100), che deve riportare la precisa collocazione degli esemplari arborei, delle siepi, delle macchie di arbusti, delle zone a prato, delle superfici pavimentate e dei percorsi. differenziando graficamente le preesistenze vegetazionali dalle nuove introduzioni. Tale tavola dovrà riportare la legenda delle specie botaniche esistenti e di progetto e dovrà tenere conto delle distanze dai confini, dei limiti di piantagione dettati dall'art. 11 del presente Regolamento, nonché di tutte le specifiche normative. Gli alberi ad alto fusto da mettere a dimora dovranno presentare altezza non inferiore cm 300, per gli alberi ramificati dalla base, o circonferenza di cm 16/18, per gli alberi con fusto privo di ramificazioni, misurato a un metro dal colletto. La disposizione delle piante, sia

arboree che arbustive, all'interno del lotto, dovrà tenere particolarmente conto del tracciato delle reti tecnologiche interrato.

7. Il ogni caso la tavola del verde dovrà essere approvata dal Servizio Politiche Ambientali tramite parere scritto.

8. La difformità esecutiva delle sistemazioni a verde, rispetto le previsioni progettuali, costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di agibilità o di conformità edilizia.

9. Nel caso di interventi legati a pratiche edilizie che non prevedano il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, valgono le procedure previste agli artt. 5 e 6.

## **Art. 14** **INTERVENTI SUL VERDE**

### **14.1 Interventi in zone agricole**

1. Gli interventi nelle zone agricole riguardano in particolare le corti, così come definite dal RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio) vigente.

2. Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia e al recupero del paesaggio tipico della nostra pianura. Per tale motivo la scelta delle specie da impiegare è vincolata al rispetto del presente articolo, lasciando libera scelta sul 20% della totalità delle essenze da porre a dimora.

3. All'interno delle aree cortilive non è consentito, generalmente, l'impianto di siepi costituite esclusivamente da piante sempreverdi. Eventuali deroghe saranno concesse per singoli casi debitamente motivati.

4. Nella scelta delle specie, sono ammesse le essenze arboree appartenenti all'elenco di seguito riportato, in quanto tipiche o naturalizzate nel nostro territorio, ad esclusione delle varietà ornamentali.

#### **ELENCO DEGLI ALBERI**

Acer campestre - Acero Campestre	Prunus cerasifera - Mirabolano
Alnus glutinosa - Ontano nero	Prunus domestica - Susino, prugno
Carpinus betulus - Carpino bianco	Prunus cerasus - Amarena
Celtis australis - Bagolaro	Punica granatum - Melograno
Ficus carica - Fico	Pyrus communis - Pero
Fraxinus oxycarpa - Frassino Meridionale	Pyrus pyraister - Pero selvatico
Juglans regia - Noce	Quercus robur - Farnia
Malus domestica - Melo	Salix alba - Salice bianco
Malus sylvestris - Melo selvatico	Salix babilonica - Salice piangente
Morus nigra - Gelso nero	Salix viminalis - Salice da vimini
Platanus orientalis - Platano comune	Sorbus domestica - Sorbo



Populus alba - Pioppo bianco	Taxus baccata -Tasso
Populus canescens - Pioppo nero	Taxodium disticum - Cipresso calvo
Populus nigra - Pioppo cipressino	Tilia spp. - Tiglio
Prunus avium - Ciliegio	Ulmus minor - Olmo campestre
Prunus persica - Pesco	Vitis vinifera - Vite comune
Prunus armeniaca - Albicocco	

#### **ELENCO DEGLI ARBUSTI**

Cornus sanguinea - Sanguinello	Rhamnus catharticus - Spino cervino
Cornus mas - Corniolo	Rosa canina - Rosa canina
Corylus avellana - Nocciolo	Rubus caesius - Rovo bluastro
Evonymus europaeus - Fusaggine	Salix viminalis - Salice da vimini, vimine
Frangula alnus - Frangola	Salix ssp. - Salici
Hedera elix - Edera	Rubus caesius - Rovo, rovo piccolo
Hippophae rhamnoides - Olivello spinoso	Rubus ulmifolius - Rovo, mora
Ligustrum vulgare - Ligustro	Sambucus nigra - Sambuco
Lonicera caprifolium - Caprifoglio	Viburnum opulus - Pallon di maggio
Prunus spinosa - Prugnolo	

#### **14.b Interventi sul verde urbano**

1. Essendo l'ambiente urbano fortemente antropizzato, gli interventi possono non essere rigorosamente rispettosi delle specie tipiche del paesaggio locale.
2. Nei nuovi impianti e nelle sostituzioni, è pertanto ammesso l'utilizzo di tutte le specie, comprese le loro forme ornamentali.

#### **Art. 15 IMPIANTI SCONSIGLIATI**

1. L'impianto delle specie di seguito elencate è sconsigliato per diverse ragioni quali:
  - disagio alla cittadinanza;
  - tendenza a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona;
  - salvaguardia del paesaggio;
  - necessità di difesa e manutenzione continue.

#### **SPECIE SCONSIGLIATE**

Ailantus altissima - Ailanto	Famiglia delle agavacee (Agave)
Amorpha fruticosa - Falso indaco	Famiglia delle palme (Palma)
Acer negundo - Acero negundo	Famiglia delle musacee (Banano)
Arundinaria japonica - Falso bambù	Phyllostachis ssp (Bambù)
Araucaria araucana - Araucaria	Genere Pinus
Broussonetia papyrifera - Falso gelso	Robinia pseudoacacia - Acacia, Robinia

**Art. 16**  
**SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO,**  
**ARCHITETTONICO E AMBIENTALE**

1. Parchi, giardini e singoli elementi del paesaggio individuati come giardini di pregio dagli strumenti urbanistici vigenti, debbono essere conservati e, quando possibile, devono essere oggetto di conservazione e ripristino delle originarie caratteristiche progettuali.
2. Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto del presente Regolamento e dell'art. 1.15 della Scheda dei vincoli - Allegato E del RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio).
3. Le autorizzazioni previste dall'art. 6 del presente Regolamento relative ai "Giardini di pregio" vengono rilasciate dal Servizio Ambiente, previo parere favorevole della CQAP (Commissione Qualità Architettonica e Paesaggio).
4. Durante la realizzazione di eventuali interventi edilizi, dovrà essere posta particolare attenzione alla protezione delle piante, nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento.

### **TITOLO 3**

#### **REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI**

##### **Art.17**

##### **AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI**

1. Il presente Capitolo del Regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino, verde pubblico o di uso pubblico, di proprietà o in gestione all'Amministrazione Comunale.
2. L'Amministrazione comunale può, qualora lo ritenga necessario per la salvaguardia dell'ambiente e per la corretta fruizione del patrimonio pubblico, stabilire norme di accesso e fruizione specifiche, ad integrazione delle norme dettate dagli articoli seguenti, per singoli parchi, giardini o aree verdi del territorio comunale.

##### **Art. 18**

##### **INTERVENTI VIETATI**

1. E' tassativamente vietato:
  - a) distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi;
  - b) pregiudicare intenzionalmente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
  - c) danneggiare i prati;
  - d) abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
  - e) consentire ad un proprio animale di molestare persone o altri animali;
  - f) provocare danni a strutture e infrastrutture;
  - g) inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua;
  - h) accendere fuochi al di fuori delle aree autorizzate.
  - i) accumulare e depositare materiale di risulta derivante dalle manutenzioni al verde ornamentale privato;
  - j) raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonché calpestare le aiuole;
  - k) raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici;
  - l) abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
  - m) accedere e/o sostare con qualsiasi mezzo a motore non autorizzato, ad eccezione di quelli per i disabili;
  - n) utilizzare qualsiasi tipo di velocipede al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;
  - o) transitare con cavalli al galoppo e comunque, al di fuori dei sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;

##### **Art. 19**

##### **INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA E MOTIVATA AUTORIZZAZIONE SCRITTA**

1. Su richiesta di singoli cittadini, Enti Pubblici o Privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare le seguenti attività:
  - a) l'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere;
  - b) il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio;

- c) l'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali;
- d) l'introduzione di qualsiasi mezzo a motore, ad eccezione di quelli per i disabili;
- e) l'organizzazione di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli e comizi, manifestazioni culturali e sportive;
- f) la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- g) l'esercizio di forme di commercio o altre attività;
- h) l'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali;
- i) l'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

## **Art. 20**

### **INTERVENTI PRESCRITTI**

1. E' fatto obbligo di:

- a) attuare, nelle aree agricole adiacenti le aree frequentate dalla popolazione o potenzialmente esposta ai prodotti fitosanitari, la segnalazione preventiva e l'avviso alla popolazione, nonché i sistemi di contenimento della deriva previsti dal PAN (Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari) e dalle specifiche norme regionali <sup>1</sup>
- b) spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio ai Vigili del Fuoco.

## **Art. 21**

### **NORME DI ACCESSO PER GLI ANIMALI**

1. Nelle aree e spazi pubblici o di uso pubblico, le persone che conducono cani, devono ottemperare alle disposizioni contenute nel Regolamento comunale per la conduzione dei cani sulle aree pubbliche e di uso pubblico (approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.2010)

## **Art. 22**

### **ATTREZZATURE LUDICHE**

- 1. Le attrezzature ludiche di proprietà comunale esistenti nelle aree pubbliche possono essere utilizzate da bambini solo se accompagnati dal persona adulta (es. educatore o genitore).
- 2. E' comunque vietato l'uso di tali attrezzature ai ragazzi di età maggiore di 14 anni, fatta salva la presenza di strutture apposite per fascia di età superiore.
- 3. Il libero uso da parte dei minori dei giochi e delle attrezzature è posto sotto la sorveglianza e la responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
- 4. Gli accompagnatori (educatori o genitori) hanno il dovere di vigilare affinché sia fatto un uso corretto e ragionevolmente prevedibile delle attrezzature messe a disposizione dei bambini.

---

<sup>1</sup> Vedi "Linee di indirizzo regionali per le Autorità competenti e per gli utilizzatori professionali in materia di impiego di prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili" approvate con DGR 541 del 18.04.2016.

## **TITOLO 4**

### **NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A DESTINAZIONE AGRICOLA**

#### **Art. 23**

#### **GESTIONE DELLE PRATICHE DI ABBRUCIAMENTO E DISERBO**

1. E' vietato incendiare o diserbare chimicamente le sponde dei fossi stradali e delle aree incolte, ad esclusione di quelle che rientrano nell'ordinaria coltivazione dei fondi agricoli.
2. Nelle zone rurali è consentito ricorrere all'abbruciamento di materiali vegetali secchi quali<sup>2</sup>: paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzato in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
3. Gli agricoltori sono autorizzati ad eseguire l'abbruciamento dei materiali vegetali di cui trattasi purché vengano scrupolosamente osservate le seguenti prescrizioni:
  - a) la pratica sia effettuata sul luogo di produzione dal 15 settembre al 30 aprile dell'anno successivo dall'alba al tramonto;
  - b) è sempre vietata la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalla Regione Emilia Romagna;
  - c) che la combustione si svolga ad almeno 100 metri dall'abitazione più vicina, dagli edifici in genere, dalle strade, ferrovie, linee elettriche, centrali elettriche, telefoniche, del gas ecc., piantagioni, siepi, materiali infiammabili in genere, dalle zone boscate e dai margini esterni delle aree forestali<sup>3</sup>;
  - d) che siano presenti le condizioni meteo-climatiche favorevoli, con particolare riferimento all'assenza di vento. Se all'accensione del fuoco sopravvengono altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme, il fuoco deve essere immediatamente spento;
  - e) che, in qualsiasi caso, il fuoco non arrechi pericolo e/o disagio alla cittadinanza ed alla circolazione stradale;
  - f) che, durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco, venga assicurata la costante vigilanza da un congruo numero di persone (produttore e/o proprietario e/o conduttore e/o persona di fiducia);
  - g) che sul luogo della combustione siano disponibili idonee attrezzature per l'estinzione di eventuali focolai incontrollati;
  - h) che siano destinati alla combustione all'aperto al massimo 3 metri cubi per ettaro al giorno di materiali vegetali di cui al comma 2) provenienti dai fondi in cui sono stati prodotti;
  - i) è comunque sempre vietato bruciare materiali inquinanti o nocivi per la salute pubblica.
4. Il Comune ha la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui trattasi in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

<sup>2</sup> Ai sensi degli artt. 182, 185 e 256-bis del D. Lgs 152/2006 e s.m.i. " Norme in materia ambientale".

<sup>3</sup> Così come definite dalle PMPF (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale).

5. E' inoltre consentito l'incenerimento di piante da frutto e/o ornamentali colpite da organismi da quarantena, contro i quali i Decreti di lotta obbligatoria impongono e regolamentano tale pratica.

6. Sono fatte salve le ulteriori e diverse distanze previste dalle PMPF (Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale), con particolare riferimento al periodo dichiarato di grave pericolosità per gli incendi boschivi.

#### **Art. 24**

#### **TUTELA DI MACERI E SPECCHI D'ACQUA MINORI**

1. E' vietato il prosciugamento e il tombamento di maceri e specchi d'acqua minori, così come individuati nelle planimetrie del RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), ad esclusione di eventuali ragioni igienico-sanitarie e/o ambientali certificate dagli organi competenti quali AUSL e ARPAE.

2. La chiusura di maceri e/o specchi d'acqua minori, per motivi diversi da quelli precedentemente esposti, deve considerarsi eccezionale e potrà essere concessa solo nei casi previsti dall'art. 1.19 della Scheda dei vincoli - Allegato E del RUE.

3. Nei maceri e negli specchi d'acqua è tassativamente vietato lo scarico di rifiuti, liquami o altre sostanze inquinanti.

4. I maceri e gli specchi d'acqua minori devono essere conservati e sottoposti a regolare manutenzione, evitando ogni utilizzazione che determini il loro degrado o inquinamento.

5. E' ammesso l'interramento esclusivamente per quei maceri che siano ricompresi in zone destinate ad essere urbanizzate, qualora in sede di esame del Piano Urbanistico Attuativo non appaia possibile e opportuna la conservazione, nonché per i maceri interessati dalla previsione di nuove strade pubbliche.

6. Gli interventi di tombamento, anche parziale, devono essere preventivamente autorizzati dal Servizio Edilizia Privata e Urbanistica.

#### **Art. 25**

#### **TUTELA DI SIEPI E MACCHIONI ARBUSTIVI**

1. Le siepi e i macchioni arbustivi, di almeno 20 m di lunghezza o di 20 mq di superficie, presenti negli Ambiti Agricoli di Rilievo Paesaggistico (ARP) così come definiti dall'art. 5.12.1 delle Norme tecniche di attuazione del RUE, sono elementi del paesaggio tutelati e pertanto sottoposti ai vincoli e alle procedure previste dagli artt. 5, 6 e 9 del presente Regolamento.

2. Nell'ambito di tali procedure il Servizio Politiche Ambientali si riserva di acquisire il parere del Servizio Edilizia Privata e Urbanistica in merito alle tutele contemplate dal RUE.

3. Gli elementi estirpati devono essere ripristinati in proporzione pari ad una volta e mezzo l'estensione della situazione originaria.

4. L'intervento di ripristino deve essere in grado di produrre un arricchimento in termini di biodiversità ed, eventualmente, contribuire alla realizzazione e/o al potenziamento della "rete ecologica", così come definita all'art. 1.2 della Scheda dei vincoli - Allegato E del RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), creando e/o migliorando le condizioni per il movimento e la protezione della fauna selvatica.
5. La manutenzione delle siepi e dei macchini arbustivi è consentita tramite l'esecuzione d'interventi capaci di preservarne l'esistenza e la capacità rigenerativa.
6. Gli elementi estirpati o devitalizzati, in assenza della procedura prevista dagli artt. 5 e 6, devono comunque essere ripristinati nelle proporzioni originarie con piante, preferibilmente, della stessa specie.

## TITOLO 5 NORME FINALI

### Art. 26 SANZIONI

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite in via generale ai sensi dell'articolo 7bis del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267/2000, e quindi con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 secondo la tabella di seguito riportata:

Articolo	Violazione	Diametro del fusto	Sanzione ad albero o ad intervento
Art. 5	Abbattimento alberi tutelati senza comunicazione		
Art. 6	Abbattimento alberi tutelati senza autorizzazione		
Artt. 9 e 10	Danneggiamenti con compromissione della vitalità		
		maggiore di cm 20 fino a cm 40 compresi	100
		da 41 a 60 cm compresi	200
		da 61 a 80 cm compresi	300
		da 81 a 100 cm compresi	400
		superiore a 100 cm	500
Articolo	Violazione	Sanzione ad albero o ad intervento	
Art. 5 e 6	Mancata sostituzione entro i termini previsti	€ 50	
Art. 8	Capitozzatura	€ 150	
Art. 8	Potatura fuori dai periodi consentiti	€ 50	
Art. 9 e 10	Danneggiamenti senza compromissione della vitalità	€ 70	
Art. 11	Mancato rispetto delle distanze minime d'impianto	€ 70	
Art. 12	Mancato rispetto dell'area di pertinenza	€ 70	
Art. 14.1	Zone agricole - Impianti non conformi	€ 50	
Art. 18	Lett. a)		
	Da lett. b) a lett. i),	€ 150	
	Da lett. j) a lett. o),	€ 100	
Art. 19	Interventi senza autorizzazione. Da lett. a) a lett. c),	€ 150	
	Da lett. d) a lett. i),	€ 100	
Art. 20	Mancato rispetto delle prescrizioni	€ 100	
Art. 22	Mancato rispetto dei limiti di utilizzo delle attrezzature ludiche	€ 50	
Art. 23	Inottemperanza al divieto d'incendio e diserbo fossi	€ 250	



	Mancato rispetto delle singole prescrizioni	€ 150
Art. 24	Tombamento di maceri e specchi d'acqua minori fuori dai casi previsti	€ 500
Art. 25	Abbattimento/devitalizzazione di siepi e macchioni arbustivi senza autorizzazione (sanzione ogni 20 ml o mq)	€ 100
	Danneggiamento di siepi e macchioni arbustivi	€ 100

### **Art. 27** **ABROGAZIONI**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento del verde pubblico e privato precedentemente approvato e successive modificazioni, nonché tutti gli altri atti dispositivi e ordinanze che ora trovano qui regolamentata la relativa materia.

### **Art. 28** **OTTEMPERANZA**

1. All'ottemperanza dei contenuti del presente Regolamento è tenuto chiunque.
2. La sorveglianza sul rispetto delle norme del presente Regolamento e l'accertamento e contestazione delle eventuali trasgressioni sono affidati in via principale al Servizio Politiche Ambientali. Tali competenze sono riconosciute anche agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, nonché alle Guardie Ecologiche Volontarie e alle eventuali altre figure giuridicamente autorizzate ed aventi titolo ai sensi di legge.
3. Le inottemperanze alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni amministrative contenute nell'art. 32, fatta salva l'applicazione delle eventuali norme penali violate e delle sanzioni previste da altre specifiche norme (es. Codice della strada, Codice dell'ambiente, ecc.).
4. Qualora alla violazione del Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

### **Art. 29** **NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO**

1. Gi importi derivanti dalle monetizzazioni e dalle sanzioni previste dal presente Regolamento saranno introitati in un apposito capitolo del Bilancio e il loro utilizzo sarà vincolato al finanziamento di:
  - interventi sul verde pubblico;
  - iniziative di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale.
2. Le norme relative ad Ordinanze o ad altri Regolamenti Comunali in contrasto con il presente Regolamento s'intendono automaticamente sostituite.